

Convenzioni tra i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e i Cantoni secondo l'articolo 32a della legge sulle ferrovie

Disposizioni generali

Indice

1	Definizioni e abbreviazioni	2
2	Quadro generale	2
2.1	Scopo	2
2.2	Basi legislative.....	2
2.3	Delimitazione	3
2.4	Campo di applicazione	3
3	Compiti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica	4
3.1	Durante l'intervento.....	4
3.2	Durante la preparazione	4
3.3	Criteri di qualità.....	4
4	Compiti del servizio cantonale di contatto e di coordinamento	6
5	Compiti dei GI	6
5.1	Durante l'intervento.....	6
5.2	Durante la preparazione	7
5.2.1	Principio.....	7
5.2.2	Formazione di base e formazione continua	7
5.2.3	Esercitazioni di intervento (OMD allegato 1 n. 2.4)	8
5.3	Criteri di qualità.....	9
6	Materiale / documentazione	9
7	Finanziamento	9
7.1	Prestazioni di mantenimento.....	9
7.2	Costi per formazione di base, formazione continua, esercitazioni e materiale.....	10
8	Responsabilità e assicurazione	10
8.1	Responsabilità	10
8.2	Assicurazione	10

Allegato 1: schema generale di formazione

Allegato 2: materiale d'intervento

1 Definizioni e abbreviazioni

CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
CSP	Coordinazione svizzera dei pompieri
GI	Gestore dell'infrastruttura
FB	Formazione di base
FC	Formazione continua
Lferr	Legge sulle ferrovie (RS 742.101)
n. ONU	Numero ONU attribuito alle materie e agli oggetti pericolosi (merci pericolose)
OMD	Ordinanza del DATEC sulla partecipazioni dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (RS 742.162)
TSS	Treno di spegnimento e salvataggio
UFT	Ufficio federale dei trasporti

Nelle presenti disposizioni generali i termini pertinenti sono utilizzati ai sensi dell'OMD.

2 Quadro generale

2.1 Scopo

La convenzione conclusa tra il Cantone e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria (GI) disciplina la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi per gli interventi sugli impianti ferroviari del GI nel Cantone (traffico viaggiatori e merci, inclusi lavori di manutenzione e costruzione). Definisce in particolare la portata e la qualità delle prestazioni di mantenimento di cui all'OMD, disciplina la collaborazione tra la difesa dell'impresa del GI da un lato e i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica dall'altro, stabilisce le procedure in caso di evento e definisce le modalità di finanziamento e di fatturazione delle prestazioni. Con la conclusione della convenzione trovano adempimento l'articolo 32a Lferr e l'OMD.

2.2 Basi legislative

Conformemente alle disposizioni di legge vigenti, il GI risponde dei danni alle persone, ai beni materiali e all'ambiente che risultano da un evento. Adotta tutti i preparativi ragionevolmente esigibili per proteggere la popolazione e l'ambiente da gravi danni causati da incidenti che si verificano sugli impianti ferroviari e prende provvedimenti per combattere immediatamente gli effetti di tali eventi e per ovviare ai danni. A questo scopo, elabora pianificazioni di intervento specifiche e collabora con i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica.

Sono in particolare applicabili i seguenti atti normativi:

Confederazione:

- legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), art. 19, 32a e 40;
- ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMD; RS 742.162);

- legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 2, 10, 59 e 59a;
- ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incendi rilevanti (OPIR; RS 814.012), art. 3, 11, 12 e 14 come anche allegato 2.4;
- legge federale del 24 gennaio 1991 contro l'inquinamento delle acque (LCIA; RS 814.20), art. 3a e 54.

Cantone:

- atti normativi secondo la convenzione (cfr. n. 4).

2.3 Delimitazione

Le eventuali acquisizioni di prestazioni da parte del GI, specialmente per il rinforzo della difesa dell'impresa, non sono oggetto delle presenti disposizioni generali e della convenzione tra GI e Cantone.

La quantità di posti necessari per i corsi di formazione dei militi della difesa dell'impresa è messa a disposizione dei GI da parte del servizio cantonale di contatto e di coordinamento, di modo che la formazione pompieristica di base e la formazione dei quadri possano svolgersi secondo le pertinenti normative del Cantone.

I costi per interventi in caso di sinistro eseguiti dai pompieri e dai servizi di difesa chimica vengono fatturati al GI da parte del Cantone secondo l'onere sostenuto e conformemente al vigente diritto.

2.4 Campo di applicazione

Le presenti disposizioni generali si applicano a tutti gli impianti ferroviari del GI situati nel Cantone e riportati nell'allegato 2 della convenzione conclusa tra il GI e il Cantone.

L'articolazione/competenza territoriale è parimenti retta dall'allegato 2. L'eventuale ripartizione dettagliata dei compiti tra vari centri di soccorso dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica, nonché l'organizzazione interna della difesa dell'impresa del GI, non sono oggetto delle presenti disposizioni generali.

I centri di soccorso interessati sono situati sul territorio del Cantone e sono gestiti dal Cantone, dai Distretti e dai Comuni. Se su un impianto ferroviario di cui all'allegato 2 della convenzione non vengono trasportate merci pericolose, si considera unicamente il centro di soccorso dei pompieri.

Il perimetro di intervento sugli impianti ferroviari di cui all'allegato 2 della convenzione comprende le tratte a cielo aperto, le stazioni viaggiatori e merci, le stazioni di smistamento, le sottostazioni e le sottostazioni di conversione di frequenza (sempre che in caso di incendio non siano già coperte dal corpo pompieri locale), le costruzioni e le gallerie che richiedono misure specifiche in materia di equipaggiamento, formazione e tattica di intervento (p. es. interventi di lunga durata).

3 Compiti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica

3.1 Durante l'intervento

I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica intervengono sugli impianti ferroviari del GI situati nel Cantone, allo scopo di salvare vite umane e di limitare le ripercussioni degli incidenti e degli eventi occorsi durante il trasporto di passeggeri e merci, in particolare anche gli effetti della fuoriuscita di merci pericolose. Durante le operazioni, il capo intervento del corpo pompieri e del servizio di difesa chimica è inquadrato nella direzione generale delle operazioni conformemente al diritto cantonale. Restano riservate eventuali disposizioni diverse contenute nei regolamenti d'intervento concernenti gallerie specifiche, come per esempio le gallerie di base del Lötschberg, del San Gottardo e del Monte Ceneri.

In collaborazione con la difesa dell'impresa del GI, i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica svolgono in particolare i seguenti compiti:

- effettuano il trasporto dei militi nel perimetro di intervento con i mezzi in loro dotazione;
- provvedono, in primo luogo, all'immediato salvataggio, recupero ed evacuazione delle persone infortunate negli impianti ferroviari e, in secondo luogo, all'intervento tecnico;
- combattono gli incendi nel perimetro ferroviario e nelle sue adiacenze;
- in caso di eventi con merci pericolose, circoscrivono i danni immediati e, nel limite del possibile, quelli susseguenti; l'intervento comprende anche la protezione degli abitanti e dell'ambiente;
- garantiscono la direzione delle operazioni al fronte nel settore di loro competenza;
- collaborano con il capo intervento cantonale e i capisettore delle organizzazioni coinvolte (capo servizio di picchetto, capo intervento GI, altri servizi d'intervento, ecc.).

3.2 Durante la preparazione

I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica garantiscono in ogni momento la prontezza di intervento nel perimetro di loro competenza, in modo da poter far fronte alle esigenze specifiche di un evento anche in condizioni difficili (notte, intemperie, galleria, ecc.).

Garantiscono che i loro militi dispongano delle necessarie conoscenze in materia ferroviaria e che conoscano le particolarità locali (conoscenze del territorio). A questo proposito si applicano le pertinenti disposizioni dell'OMD (allegato 1, n. 2.2–2.4). Il contenuto della formazione è definito in modo da garantire la corretta esecuzione dei compiti necessari durante l'intervento (v. 4.1). I dettagli e le condizioni quadro vengono definiti più oltre alla voce «Compiti dei GI – Durante la preparazione» (v. 5.1).

L'organizzazione e l'esecuzione della formazione di base e continua è compito del GI. La definizione dei contenuti della formazione, l'assicurazione della qualità e la pianificazione della formazione avvengono in stretta collaborazione tra i partner interessati.

3.3 Criteri di qualità

Quantità di militi impiegati (OMD allegato 1 n. 1)

I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica garantiscono in ogni momento, in funzione degli eventi che possono verificarsi sugli impianti ferroviari interessati, il seguente numero di militi mobilitabili, ripartito nelle due categorie «primo intervento» e «rinforzo»:

Eventi	Centri di soccorso				
	Pompieri	Difesa chimica	Difesa chimica con compiti supplementari		
			Interventi su acque	Interventi in caso di eventi di grande entità	
Deragliamento / collisione	10 ¹ +10 ²	-	-	-	
Incendio senza merci pericolose					
Incendio in galleria		5+10	5+10	-	0+20
Incendio con merci pericolose					
Fuoriuscita di gas tossici per l'uomo					
Fuoriuscita di liquidi ecotossici					

Formazione e formazione continua (OMD allegato 1 n. 2.1)

Nella media svizzera deve essere formato fino al triplo delle persone stabilite nella tabella precedente, ossia:

- 60 militi per centro di soccorso pompieri;
- 45 militi per centro di soccorso chimico;
- 45 militi (interventi su acque) ovvero 60 militi (interventi in caso di eventi di grande entità) per centro di soccorso chimico con compiti supplementari.

Nei centri di soccorso che svolgono sia compiti di lotta contro il fuoco sia di difesa chimica, la quantità delle persone da formare viene sommata; tuttavia, in questo caso i militi polivalenti vengono formati una sola volta.

Tempi di mobilitazione (OMD allegato 1 n. 3)

I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica garantiscono il primo intervento sul luogo dell'evento entro i tempi di mobilitazione indicati nella tabella seguente, distinti in base al rischio e all'accessibilità del luogo dell'evento:

		Rischio grave	Rischio medio	Rischio lieve
Accessibilità buona	Pompieri	45 min.	60 min.	75 min.
	Difesa chimica			
Accessibilità limitata	Pompieri	60 min.	75 min.	90 min.
	Difesa chimica	90 min.	120 min.	150 min.

L'accessibilità e il rischio dei singoli impianti ferroviari nel Cantone sono determinati in base ai dati che figurano nella tabella sugli impianti ferroviari e sui contributi dei GI ai Cantoni, pubblicata dall'UFT. Le eventuali deroghe devono figurare nella convenzione.

Il trasporto del personale sul luogo dell'intervento è effettuato con mezzi propri. Nei luoghi accessibili solo per ferrovia, i tempi di mobilitazione indicati valgono fino a un luogo di trasbordo prestabilito. Poiché generalmente i luoghi di trasbordo presentano una buona accessibilità, normalmente per questi luoghi si applicano i tempi di mobilitazione prescritti per i luoghi con buona accessibilità.

¹ primo intervento
² rinforzo

4 Compiti del servizio cantonale di contatto e di coordinamento

Il servizio cantonale di contatto e di coordinamento designa i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica competenti per la gestione degli eventi che si verificano sugli impianti ferroviari del GI. Indica ai GI i servizi di difesa chimica che forniscono, d'intesa con altri Cantoni, le prestazioni di mantenimento supplementari necessarie per gestire gli eventi maggiori concernenti merci pericolose e gli eventi concernenti merci pericolose con ripercussioni sulle acque di superficie. Stabilisce, inoltre, la chiave di riparto dei contributi all'interno del Cantone e garantisce che i servizi di difesa chimica con compiti supplementari al di fuori del Cantone ricevano i contributi loro dovuti.

Garantisce che i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica forniscano le prestazioni di mantenimento necessarie.

Assicura il coordinamento con i Cantoni e i Paesi limitrofi. In particolare, garantisce che l'eventuale fornitura di prestazioni da parte di corpi pompieri e servizi di difesa chimica di altri Cantoni sul territorio di sua competenza sia regolata in una convenzione.

Da ultimo, sulla base del modulo messo a disposizione dal GI, stila un rapporto annuale e lo trasmette entro il 31 marzo dell'anno seguente al servizio responsabile del GI. Il GI ha il diritto di prendere visione e di informarsi in ogni momento sull'impiego dei contributi versati. Su richiesta, i Cantoni devono mettere a disposizione la relativa documentazione.

5 Compiti dei GI

5.1 Durante l'intervento

In caso di evento, il GI chiama immediatamente il numero d'emergenza 118 e mobilita i mezzi d'intervento propri, assicura la comunicazione interna e diretta delle informazioni e informa nel modo più rapido e preciso possibile la centrale d'allarme in merito a:

- tipo di evento e portata (incl. numero approssimativo di persone coinvolte, eventuali merci pericolose);
- luogo in cui si è verificato l'evento (indicazione del chilometraggio);

Durante l'intervento informa la direzione delle operazioni in merito a:

- misure immediate adottate;
- impiego di mezzi propri (ad esempio difesa dell'impresa ovvero del TSS) e punto di raduno;
- tipo e quantità di materie / sostanze pericolose, se si tratta di un incidente con merci pericolose (composizione, n. ONU, dati sul trasporto ecc.).

Nel caso di eventi di grande portata, occorre raggruppare rapidamente i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica e di difesa dell'impresa direttamente interessati. Il capo intervento GI è direttamente subordinato alla direzione cantonale delle operazioni e la difesa dell'impresa (TSS) è subordinata al capo intervento pompieri e difesa chimica.

Il capo intervento GI svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

- dispone le misure immediate per aprire / sgomberare le tratte d'accesso (ferrovia);
- disinserisce l'alimentazione elettrica nell'area interessata dall'evento;

- adotta tutte le misure tecniche necessarie per la circolazione dei treni (allerta i treni successivi provenienti dalla stessa direzione o da quella opposta, deviazioni, ecc.);
- coordina le misure di direzione interne alla GI e le attività di pubbliche relazioni con gli organi di direzione competenti;
- assicura il rinforzo o la sostituzione e anche i rifornimenti con ulteriori mezzi della GI;
- fornisce mezzi di trasporto sostitutivi per il trasporto di viaggiatori non feriti e/o parenti.

In particolare nelle gallerie lunghe, il TSS è il mezzo prioritario per il salvataggio e il trasporto di persone e/o materiale.

I lavori di sgombero e di ripristino sono di esclusiva competenza del GI.

5.2 Durante la preparazione

5.2.1 Principio

Il GI assicura la formazione di base e continua specifica ferroviaria dei militi dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e mette a disposizione gli specialisti, gli istruttori e gli impianti ferroviari necessari.

5.2.2 Formazione di base e formazione continua

Formazione di base (OMD allegato 1 n. 2.2)

La formazione di base (FB) comprende i seguenti corsi:

Formazione	Durata	Contenuti
FB ferrovia	2 giorni	Conoscenze di base necessarie per gli interventi sugli impianti ferroviari: specificità dell'intervento, comportamento sugli impianti ferroviari.
FB conoscenze del territorio e degli impianti	1 giorno	Ricognizione vie d'accesso, accessibilità, infrastrutture gallerie, ecc. (sec. complessità)

La formazione di base specifica ferroviaria dell'organico dei militi può essere ripartita su più anni ed è regolarmente ripetuta. In questo modo anche i nuovi incorporati possono essere formati.

Formazione continua (OMD allegato 1 n. 2.3)

La formazione continua (FC) annuale prevede in particolare:

Formazione continua	Durata	Contenuti
FC interventi sugli impianti ferroviari (quadri e militi)	½ giornata all'anno	Istruzione tattica, esercitazioni di interventi con istruzione tecnica in base a uno scenario ferroviario
FC conoscenze del territorio e degli impianti	½ giornata all'anno	Approfondimento della FB nell'ambito di competenza degli enti di difesa

Condizioni base

La pianificazione dei corsi è effettuata coinvolgendo i partner interessati.

Per assicurare una formazione di base e continua uniforme a livello svizzero, di alta qualità e funzionale agli interventi, i GI delegano l'organizzazione e l'esecuzione della formazione ferroviaria, non specifica del luogo, a un centro di formazione nazionale (centro di competenza) nei seguenti termini (vedi allegato 1 «Schema generale di formazione»):

- corso di base ferrovia (2 giorni);
- nell'ambito della formazione continua:
 - corso di ripetizione interventi ferrovia (1 giorno) ogni 4 anni per i militi incorporati;
 - corso di direzione ferrovia (1 giorno) per i quadri;
 - corso di ripetizione direzione ferrovia (1 giorno) ogni 4 anni.

È da concordare un sufficiente contingente annuale di giorni di formazione di base e continua in tutta la Svizzera, in modo da poter formare tutti i militi dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica (sec. n. 4.3).

Per assicurare la qualità, nel centro di formazione nazionale viene formato un team didattico e di sviluppo (TDS), composto in parti uguali da rappresentanti dei GI e della CSP e diretto dal centro di formazione nazionale. Il TDS definisce gli obiettivi e i contenuti della formazione, nonché i contingenti annuali dei giorni di formazione di base e continua, controlla la qualità della formazione e assicura che il programma venga adeguato periodicamente agli sviluppi tecnici e tattici e alle esigenze dei corpi pompieri, delle difese chimiche e dei GI. Nel DET le decisioni vengono prese esclusivamente all'unanimità.

Se la formazione di base e continua non si svolge presso un centro di formazione nazionale, i partner coinvolti ne assicurano la preparazione ed esecuzione congiunta presso una sede ferroviaria. I corsi possono essere organizzati come esercitazioni di una giornata, mezza giornata oppure serali.

5.2.3 Esercitazioni di intervento (OMD allegato 1 n. 2.4)

L'allarme, l'intervento e la collaborazione di tutte le parti interessate in caso di evento sugli impianti ferroviari sono oggetto di esercitazioni regolari. La frequenza, la portata e i temi delle esercitazioni sono definiti in funzione del rischio, della complessità e della specificità degli interventi potenziali.

Modulo esercitazioni di intervento	Durata	Contenuti
Esercitazioni di intervento	1 giornata ogni 3 anni	Collaborazione a livello di intervento, comunicazione e direzione, eventualmente in funzione delle disposizioni specifiche relative a determinati impianti

I militi mobilitabili dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica devono partecipare a un'esercitazione di intervento di una giornata almeno una volta ogni 3 anni. La partecipazione a esercitazioni di intervento presso altri GI viene computata.

Una volta all'anno sono da effettuare alternativamente un'esercitazione di intervento o di allarme nelle stazioni di smistamento.

Nel quadro citato i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica sono obbligati a partecipare alle esercitazioni periodiche delle ferrovie, a condizione che siano annunciate per tempo.

Le esercitazioni d'intervento vengono pianificate e definite dai GI nel programma annuale di comune accordo con i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica. La responsabilità per l'organizzazione e l'esecuzione spetta ai GI. Le esercitazioni maggiori (svolte in collaborazione con pompieri, sanità, polizia e organizzazione di gestione) devono essere annunciate con almeno 18 mesi d'anticipo.

Prima della messa in esercizio di impianti ferroviari particolari, ad esempio di gallerie molto lunghe, si devono svolgere esercitazioni di intervento supplementari e specifiche.

La partecipazione dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica a esercitazioni di intervento supplementari e specifiche è compensata separatamente.

5.3 Criteri di qualità

La capacità e i tempi di mobilitazione delle difese dell'impresa ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 OMD sono prescritti dall'UFT. I tempi di mobilitazione delle difese dell'impresa FFS e BLS devono essere, in tal senso, compresi tra 30 minuti (potenziale di rischio alto) e 90 minuti al massimo (potenziale di rischio basso).

6 Materiale / documentazione

A complemento del materiale della difesa dell'impresa nonché dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica, il GI fornisce a proprie spese il materiale necessario alla gestione efficace degli eventi ferroviari di cui all'allegato 2 (incl. sostituzione al termine della durata di vita nonché per danno irreparabile). Il materiale d'intervento fornito è elencato nella convenzione al numero 4 «Disposizioni specifiche», dove è stabilito anche il luogo dove è depositato.

I corpi pompieri e le difese chimiche garantiscono in ogni momento la capacità di funzionamento del materiale grazie a un programma di manutenzione e di riparazione adeguato.

I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica trasportano il materiale sul luogo dell'intervento con mezzi propri.

In cooperazione con i corpi pompieri e le difese chimiche, il GI compila la documentazione specifica relativa agli interventi sulla base delle linee guida dell'UFT e delle disposizioni dell'OPIR. I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica garantiscono che per il loro ambito di competenza la documentazione specifica per gli impianti ferroviari sia disponibile nel posto di comando delle operazioni al fronte.

L'aggiornamento periodico dei piani d'intervento a seguito di modifiche strutturali e organizzative, compresa l'informazione a tutti gli enti coinvolti, è di competenza del GI.

7 Finanziamento

7.1 Prestazioni di mantenimento

Il GI rimborsa al Cantone, versandogli un contributo globale, le prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e delle difese chimiche, che sono necessarie per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al numero 4. Vi sono inclusi:

- i costi legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto dei militi dei corpi pompieri e servizi di difesa chimica, nonché quelli legati all'impiego del materiale e dei veicoli;

- i costi dei corpi pompieri e delle difese chimiche per la preparazione, esecuzione e post-elaborazione di esercitazioni d'intervento;
- la manutenzione e la riparazione del materiale specifico ferroviario (cfr. n. 7);
- l'acquisto e la manutenzione del materiale generale dei corpi pompieri e servizi di difesa chimica.

Il contributo versato dai GI è determinato in base ai principi di cui all'OMD. L'importo risulta dalla tabella degli impianti ferroviari pubblicata dall'UFT e dal calcolo dei costi di mantenimento indennizzabili per GI e Cantone.

Il contributo non è comprensivo di IVA. Se del caso, questa è da indicare dai Cantoni sulle fatture e da compensare separatamente dai GI.

7.2 Costi per formazione di base, formazione continua, esercitazioni e materiale

Il GI si assume inoltre:

- i costi per l'organizzazione e l'esecuzione di corsi di formazione di base e continua, per il coinvolgimento di specialisti e per l'uso degli impianti ferroviari;
- i costi per la partecipazione dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica ad esercitazioni effettuate prima della messa in servizio di impianti ferroviari specifici;
- i costi per l'acquisto del materiale specifico ferroviario (cfr. n. 7).

I costi per formazioni di base e continue e per esercitazioni di intervento effettuate in quantità superiore a quella stabilita ai numeri 4.3 e 6.2 sono a carico della parte che causa i costi supplementari.

8 Responsabilità e assicurazione

8.1 Responsabilità

La responsabilità per i danni causati a terzi nell'ambito di un'esercitazione o di un intervento congiunto è retta dalle disposizioni di legge.


8.2 Assicurazione

La copertura assicurativa del personale compete alle singole parti.

Allegato 1

Schema generale di formazione

Panoramica corsi ferrovia



* sec. convenzione TSS corpo pompieri e GI

** di responsabilità GI

Allegato 2**Materiale d'intervento**

Il materiale d'intervento necessario secondo il numero 7 primo capoverso delle presenti disposizioni generali è stato suddiviso nelle seguenti categorie sulla base della raccomandazione del gruppo di lavoro «Formazione/materiale OMD»:

- assicurare
- salvare
- aiuto tecnico

Materiale	Quantità	Durata di vita
Trasporto		
▪ modulo	2	30 anni
▪ modulo per binari	1	20 anni
Assicurare		
▪ tirforte 3,2 t	3	30 anni
▪ cavo in acciaio per tirforte 25 m	3	30 anni
▪ grillo 8,5 t	9	30 anni
▪ cinghie di sollevamento (ad anello chiuso) 1 t / 2 m	2	10 anni
▪ cinghie di sollevamento (ad anello chiuso) 5 t / 4 m	2	10 anni
▪ cinghie di sollevamento (ad anello chiuso) 5 t / 10 m	2	10 anni
▪ cinghie di sollevamento (ad anello chiuso) 8 t / 4 m	2	10 anni
▪ cinghie di sollevamento (ad anello chiuso) 8 t / 10 m	2	10 anni
▪ staffa d'arresto	2	30 anni
▪ cunei in legno	10	10 anni
▪ spessori in legno 10 x 40 x 60 cm	3	10 anni
▪ spessori in legno 8 x 40 x 60 cm	3	10 anni
▪ spessori in legno 5 x 40 x 60 cm	3	10 anni
Salvare		
▪ toboga di due elementi	4	20 anni
Aiuto tecnico		
▪ sega multi taglio completa	1	20 anni
▪ ponteggio di salvataggio	1	20 anni
▪ chiavi per vagoni	5	30 anni